

REGOLAMENTO (CEE) N. 2102/88 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1988****recante la seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1965/88 che istituisce una
tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari
dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1965/88 della Commissione, del 4 luglio 1988⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2042/88⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 17,07 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1965/88 modificato, è sostituito dall'importo di 22,83 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 12.

(4) GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 33.